



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II**

N. 19 del 06.02.2020

Reg. Gen. N 158 del 06.02.2020

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO APRILE (2018) – DICEMBRE (2019)

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che l'art. 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 dell'11/08/2014, si è espresso in materia di abrogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali;
- che il comma 2 bis del citato articolo introdotto in sede di conversione dispone che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, nella fattispecie di segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per tutti gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 08.06.1962, n. 604 (e successive modificazioni), è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;
- che in base alle disposizioni suddette, è stata abolita la quota dei diritti di rogito in favore dei segretari comunali, con le seguenti eccezioni: a) segretari che non hanno la qualifica dirigenziale; b) segretari che operano nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che nel Comune di Agropoli non ci sono dipendenti con qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO CHE:

- per effetto dell'art. 10 del DL 90/2014 (il cui primo comma ha abrogato il comma 4 dell'art. 41 della legge 312/1980, mentre il secondo comma ha riscritto l'art. 30 comma 2 della legge 734/1973) è scomparso ogni riferimento ai parametri numerici del 75% e del 90% che, moltiplicati tra loro, davano la quota del 67,50 % dell'ufficiale rogante;
- oggi, l'unico parametro numerico con il quale calcolare la quota di competenza del segretario è dato dal "quinto dello stipendio in godimento";
- il comma 2-bis dell'art.10 del decreto non rinvia a regolamenti attuativi ministeriali o del singolo ente. Pertanto, trova immediata applicazione;
- per i contratti successivi all'entrata in vigore delle disposizioni suddette, trova invece applicazione il nuovo criterio di suddivisione con il solo tetto di 1/5 dello stipendio;

RITENUTO, pertanto, in applicazione della norma specificata che:

- i diritti di rogito sono attribuiti al 100% al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento";
- raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del Comune;
- l'art. 41 della Legge n. 312 dell'11/07/1980 è abrogato e la misura percentuale da attribuire al Segretario comunale è ora disciplinata dall'art. 30, comma 2 bis della Legge 734/1973;
- il provento dei diritti di rogito è attribuito integralmente al Comune;
- al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%;
- la liquidazione dei diritti di cui ai numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 della tabella D allegata alla Legge 604/62 comunemente definiti diritti di rogito, al segretario può essere fatta dopo ogni contratto;

CONSIDERATO CHE:

tanto il giudice del Lavoro, in primo grado e in fase di appello, e la Corte Costituzionale, si sono pronunciati favorevolmente sulla spettanza ai segretari che, a prescindere dall'inquadramento professionale, operano in enti privi di dirigenti;

Con la deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 la Corte dei conti, Sezione Autonomie, pone fine alle incertezze interpretative cui aveva dato luogo con la precedente deliberazione n. 15/2015/QMIG. ...affermando "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

ATTESO che, secondo le risultanze della Segreteria Comunale e del Servizio Finanziario, i diritti di rogito incassati dal Comune di Agropoli, in relazione a contratti stipulati al Segretario Comunale, per il periodo aprile/dicembre 2018 (contratti rep. nn. 1040-41-42-43-44-45-46-47-48-49/2018), ammontano ad euro 3.890,00 e, per il periodo gennaio/dicembre 2019 (contratti rep. nn. 1051-52-54-55-60-62-63-66-67-68/2019) ammontano ad euro 13.682,80, per un totale di euro 17.572,80;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 9 della Convenzione avente ad oggetto il servizio associato di segreteria: "Il Segretario Generale, titolare del servizio di Segreteria in convenzione ha diritto alla quota prevista di diritti di rogito per l'attività svolta quale ufficiale rogante presso i comuni convenzionati, in quanto enti non dotati di dipendenti con qualifica dirigenziale.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito,

nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario; così come di seguito stabilito."

tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di liquidare, in favore del segretario generale, i diritti di rogito riscossi per l'attività rogatoria effettuata dal medesimo nel periodo aprile 2018 – dicembre 2019 per il Comune di Agropoli, pari ad euro 17.572,80, oltre all'IRAP e agli oneri riflessi a carico dell'Ente, di cui euro 1.567,68 con imputazione sul capitolo 120.00 in conto competenze, mentre euro 14.010,80 con imputazione sul capitolo 120.00, euro 1.994,32 sul capitolo 4050, oltre oneri e IRAP sui capitoli 137.01 e 244.06 tutto in conto RR.PP;
- di conservare nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all' albo pretorio, un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di trasmettere copia del presente atto al Segretario Comunale, Dott. XXXXXXXXXX.

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA
IL VICESEGRETARIO

Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ cap. _____ n. _____

L)

Il Ragioniere